



COMUNE DI INZAGO

Città Metropolitana di Milano
Settore Finanziario – Risorse Umane

INFORMATIVA ACCONTO NUOVA IMU 2021

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01/01/2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.

Con l'abrogazione della IUC il legislatore ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160) abolendo la TASI ma mantenendo valide le norme relative alla componente Tari.

L'abitazione principale, così come le fattispecie ad esse equiparate per legge, non costituisce presupposto d'imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).

A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DELLA TASI NON È PIÙ PREVISTA LA QUOTA PER L'INQUILINO.

AGEVOLAZIONI CONNESSE AD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- In base a quanto previsto dall'art.1, comma 599, Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/ 2020) viene stabilita l'ESENZIONE dell'acconto IMU 2021, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, per le attività legate ai settori del **TURISMO e dello SPETTACOLO**, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate, per:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacustri e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, villaggi turistici, degli ostelli gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e campeggi, purchè i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della L. 160/2019 siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Esenzione rata ACCONTO IMU 2021 per gli immobili delle **IMPRESE (titolari di Partita Iva)** colpite dall'emergenza Covid -19. **Il decreto Sostegni bis (D.L. 41/2021) attualmente in fase di conversione in Legge, prevista per il 21 maggio** (A SEGUITO DELLA QUALE VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI INZAGO, SEZIONE TRIBUTI, IL TESTO AGGIORNATO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI). Tale previsione normativa consisterà nella esenzione dall'acconto IMU per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti per ottenere il Contributo a fondo perduto, ovvero soggetti passivi con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all'anno, che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. L'esenzione vale solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano attività di cui siano anche gestori.

- L'articolo 1 comma 46, della Legge di Bilancio 2021, n. 178/2020 prevede che, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà;

Nuova IMU- ESENZIONI

Per il 2021 sono previste le seguenti **esenzioni** dall'applicazione dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- Abitazioni principali ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- Casa coniugale assegnata al genitore a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Immobile posseduto e non concesso in locazione, e non concesso in locazione, dal personale, appartenente alle Forze Armate o alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelli dipendente, dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Unità immobiliare posseduta ai sensi dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, così come modificato dalla L. 19.05.1975 n.151, dal coniuge superstite;
- Sono confermate le esenzioni previste per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP);

Nuova IMU – RIDUZIONI

- **Per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è **ridotta al 75 per cento**.
- Restano confermate le riduzioni del 50% del valore imponibile per:

- fabbricati di interesse **storico / artistico**;
- fabbricati dichiarati **inagibili e inabitabili**;
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (**COMODATO D'USO**): Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'IMU, s'intende per "abitazione concessa in uso gratuito ai parenti" l'unità immobiliare e le relative pertinenze concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori/figli).

Il comodante è tenuto a versare l'IMU con l'applicazione dell'aliquota stabilita per "altro Fabbricato" nella misura del 50% sulla base imponibile, fatta eccezione per quelle classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).

Condizioni per usufruire della riduzione:

- a) Il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia oltre a quello concesso in comodato;
- b) L'immobile posseduto ai sensi della lettera a) deve essere adibito ad abitazione principale del comodante e trovarsi nello stesso paese dell'immobile concesso in comodato;
- c) Il contratto di comodato dev'essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Al fine dell'applicazione della riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione.

Il beneficio di estende, in caso di decesso del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Scadenze di versamento anno 2021

Le scadenze per il versamento sono:

- **16 giugno 2021 (acconto)**
- **16 dicembre 2021 (saldo)**
- **16 giugno 2021 : versamento in unica soluzione per l'anno di imposta 2021.**

Il versamento va effettuato in autoliquidazione con apposito modello F24 reperibile su internet o presso gli sportelli degli Uffici Postali e Bancari.

L'imposta non è versata qualora il dovuto sia inferiore a €4,00 per l'intero anno d'imposta.

Codici tributo per versamento modello F24

Tipologia immobili	Cod. IMU quota Comune	Cod. IMU quota Stato
Abitazione Principale	3912	Non dovuta
Terreni	3914	Non dovuta
Aree fabbricabili	3916	Non dovuta
Altri fabbricati (esclusi cat. D)	3918	Non dovuta
Interessi da accertamento	3923	Non dovuta
Sanzioni da accertamento	3924	Non dovuta
Fabbricati categoria D	3930	3925

Aliquote IMU 2021

Le aliquote per l'anno 2021 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2021, come riportato nella seguente tabella:

Tipologia	Aliquota IMU
Abitazione principale (solo per immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/4 nella misura massima di n. 1 unità per categoria)	0,50% con detrazione € 200,00
Immobili appartenenti alla categoria D	1,11 %
Aree edificabili	1,11 %
Immobili merce appartenenti a qualsiasi categoria	0,10 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale art. 13 co 8 D.L. 20/2011	0,10 %
Terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti	1,11 %
Immobili non compresi nelle precedenti categorie	1,11 %

Modalità di conteggio IMU 2021 e contatti utili

- Nella home page del sito istituzionale comunale, è presente il SOFTWARE per effettuare autonomamente il CALCOLO IMU e generare il modello F24.
- Il Comune di Inzago ha attivato un servizio di supporto ai cittadini per la preparazione dei conteggi e relativi F24 per il pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU), affidato alla soc. S.T.A.T. SERVIZI SRL.

È possibile fruire di detto servizio tramite:

1. sito web www.statservizi.it
2. Telefono da Rete Mobile: 0331 1858805;
3. Telefono da Rete Fissa: 800 985368;

Ai sopra citati numeri telefonici è possibile, tramite operatore telefonico:

- chiedere chiarimenti sui conteggi IMU da effettuare/effettuati;
- chiedere la preparazione dei conteggi e modelli F24 che saranno trasmessi direttamente alla mail dei contribuenti;
- chiedere la preparazione dei conteggi e modelli F24 con ritiro presso l'ufficio TRIBUTI (previo appuntamento telefonico con l'Ufficio Tributi del Comune, Tel: 02/954398240 – 227);

- **SPORTELLO IN LOCO:** presso il Centro Culturale Comunale De André, sito in Via Piola 10, verrà istituito uno sportello per conteggio IMU nelle giornate di **MERCOLEDI' 9 GIUGNO** e **LUNEDI' 14 GIUGNO** dalle ore 9.00 alle ore 16.00.